



Città di Oria

(Provincia di Brindisi)

ORD. N. 94 DEL 27/05/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Eliminazione dei fattori di rischio di caduta rami, alberi e/o incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca - Lecce.

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo Area V - prot. usc. 0035762 del 13/05/2026, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Oria con nota prot. 8725 del 13/05/2026, richiedente l'attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia-Stagione AIB 2026 con l'emissione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con obbligo a carico dei privati cittadini proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria di provvedere a tutte le attività di pulizia e sfalcio dei relativi terreni al fine di evitare le criticità al sistema dei trasporti su rotaia e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota UR 15/5/2026 FSSE-AD-BUEI\P\2026\0000079, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Oria al num. 9194 del 20/05/2026 da parte della Responsabile della Business Unit Esercizio Infrastruttura di Ferrovie del Sud Est, Ing. Valeria GRECO, in ragione delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi e della presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie, richiedente pertanto la messa in atto di tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi, nonché l'adozione di un'Ordinanza Sindacale con l'imposizione dell'obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Oria, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

CONSIDERATO che le condizioni di cui sopra rappresentano un potenziale pericolo per la probabilità di

innesco e sviluppo incendi, nonché la possibile caduta di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Martina Franca - Lecce, e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980, di seguito riportati:

- art. 52: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- art. 55: *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- art. 56: *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

CONSIDERATO che l'inosservanza del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza affinché tutti i possessori delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Oria provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTI gli artt. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

ORDINA

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria nel tratto comunale della linea Martina Franca - Lecce, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, fino a 20 metri dal confine ferroviario, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, e per tutta la durata della stagione estiva:

- a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 nelle premesse citati;
- b) di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;
- c) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al IV Settore Tecnico Manutentivo - Servizio Ambiente e Igiene urbana;
- e) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del DPR n. 753/1980 giusti artt. 52, 55 e 56.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;

- che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00)**;
- che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

DISPONE

- che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario;
- la pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.oria.br.it) e che sia immediatamente eseguita;
- l'invio di copia della presente:
 - *alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi*
pec. protocollo.prefbr@pec.interno.it;
 - *all'Ufficio di Polizia Locale – Sede*
pec. poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it;
 - *al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi*
pec. com.brindisi@cert.vigilfuoco.it;
 - *al Comando Stazione Carabinieri di Oria*
pec. tbr21273@pec.carabinieri.it;
 - *al Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Ceglie Messapica*
pec. fbr43434@pec.carabinieri.it;
 - *alla Questura di Stato Commissariato di Brindisi*
pec. dipps115.00F0@pecps.poliziadistato.it;
 - *alla Responsabile del gruppo FS Sud Est S.r.l., Business Unit Esercizio Infrastruttura Manutenzione*
pec. fssudest@pec.fssudest.it

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Sezione di Lecce ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Li 01/06/2026

SINDACO

COPIA

f.to Cosimo FERRETTI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1201

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 01/06/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 01/06/2026

ADDETTO SEGRETERIA
f.to Antonio CARAGLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 01/06/2026

Comune di Oria (BR)

protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

**p.c. Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governato di Brindisi**

protocollo.prefbr@pec.interno.it

p.c. Gruppo Carabinieri Forestale Brindisi

fbr43432@pec.carabinieri.it

Oggetto: Richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi /rami e/o di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca-Lecce.

Con la presente, la scrivente rappresenta che in ragione delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per la possibilità di innesco e sviluppo di incendi nonché per la possibile caduta di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario.

Pertanto, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di episodi di caduta di rami alberi e/o rami nonché la propagazione di incendi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, che negli anni passati hanno provocato l'interruzione del pubblico servizio di trasporto ferroviario e in considerazione dei gravi effetti sul servizio di trasporto pubblico locale e dei conseguenti ingenti danni patiti dalla società scrivente

si richiede

- che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d'incendi lungo linea;
- l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro



materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

Per una più facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) Le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, si porgono
distinti saluti.

La Responsabile

Valeria Greco

Firmato da VALERIA
GRECO
Data: 11/14/2026
Alle 09:25:17 CEST